

XVI LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI

FASCICOLO N. 1.

Seduta del 15 maggio 2012

A.C. 5178

EMENDAMENTI

S. 3221 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (*Approvato dal Senato*).

Relatore: STRIZZOLO.

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma ad utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo».

1. 1. Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***1. 10.** Barbato, Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***1. 11.** Bitonci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.

1. 12. Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quater con il seguente:

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari

competenti una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli Osservatori di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere successivamente al loro rafforzamento e all'allargamento delle loro competenze, da effettuarsi attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla presentazione della relazione.»
1. 13. Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante designato dal Presidente della Repubblica e sei eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

1. 101. Scilipoti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

1. 14. Nicola Molteni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente:

L'Osservatorio elabora semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute e analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio.

1. 15. Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Osservatorio si attiva anche su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca e può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato. In caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, la Banca d'Italia assume le iniziative più opportune finalizzate all'adempimento, da parte delle banche interessate, degli obblighi di cui al periodo precedente, comprensive dell'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente e tenendo conto dell'eventuale recidiva.

1. 16. Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Dossier è trasmesso semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento.

1. 17. Molgora.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Dossier è trasmesso semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti.

1. 18. Fava.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quater.

1. 19. Munerato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Annualmente, l'Osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce

annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio.

1. 20. Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quater.1. L'Osservatorio si occupa di reinserire nel circuito legale dell'economia tutte quelle famiglie o imprese, o singoli soggetti, senza distinzione di categorie lavorative, che presentano apposita istanza presso il prefetto della provincia di appartenenza; l'istanza può essere presentata da tutti coloro che sono disoccupati da almeno 6 mesi o dalle imprese che hanno cessato l'attività da 6 mesi e deve essere corredata da un piano di investimenti e dall'apertura di una attività. L'importo massimo non può superare i 200 mila euro per gli ex-lavoratori dipendenti, 800 mila euro per gli ex-imprenditori o liberi professionisti. Le erogazioni sono effettuate in tre rate annuali, a fronte di spese sostenute e documentate. In caso di cessazione dell'attività per decesso del titolare è operativa una assicurazione su tutta l'attività. La Guardia di finanza effettua controlli periodici su tutte le attività aperte che hanno usufruito del contributo e verifica l'esistenza in vita delle suddette imprese. La revoca totale o parziale dei contributi può avvenire in qualsiasi momento se l'Osservatorio riceve segnalazioni ostative da chiunque, dopo verifica da parte della Guardia di finanza. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, l'Osservatorio adotta apposito regolamento sulle modalità di elargizione dei contributi. L'Osservatorio ha un fondo iniziale di dotazione di 2 miliardi di euro, da rinvenire tramite prelievo straordinario effettuato presso tutti i conti correnti di tesoreria degli intermediari finanziari alla data del 30 giugno 2012, in base all'1 per mille del volume d'affari dei singoli intermediari; in ogni caso la dotazione dei 2 miliardi di euro deve essere coperta dai partecipanti al capitale della Banca d'Italia, esclusi INPS ed INAIL. All'istanza deve essere allegato certificato antimafia, penale e carichi pendenti. In caso di reati contro la bandiera, contro lo Stato e/o di particolare gravità sociale non si può accedere al contributo.»

1. 103. Scilipoti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quater.1. L'Osservatorio è dotato di potere sanzionatorio, per i soggetti esercenti il credito, che attuino pratiche scorrette o elusive o illecite nei confronti della clientela; tali sanzioni possono essere irrogate anche ai singoli funzionari o dipendenti degli esercenti il credito, oltre che per gli istituti bancari o società finanziarie, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 100.000 euro per dipendenti e funzionari, e da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 10.000.000 di euro per i soggetti abilitati all'esercizio del credito. I proventi delle sanzioni alimentano il fondo di solidarietà, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, per il 50 per cento dell'ammontare dei proventi stessi; il residuo 50 per cento serve per finanziare il funzionamento dell'Osservatorio.»

1. 104. Scilipoti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quater.1. Gli intermediari finanziari, le società finanziarie e tutte le imprese che erogano credito, istituiscono il Protocollo di entrata/uscita delle pratiche di finanziamento a imprese, famiglie, e singoli consumatori, comunicando entro ventiquattr'ore all'Osservatorio sul credito la data di carico della pratica di finanziamento, e, entro dieci giorni, l'esito della richiesta del cliente. In caso di diniego, chi esercita il servizio sul credito fornisce congrue motivazioni. Il protocollo di entrata/uscita è gestito in via telematica, in collegamento internet con l'Osservatorio sul credito. La gestione della pratica non può stare in lavorazione oltre dieci giorni.»

1. 105. Scilipoti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quinquies.

***1. 21.** Negro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quinquies.

***1. 102.** Scilipoti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

1. 22. Goisis.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

1. 23. Gidoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

1. 24. Follegot.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

1. 25. Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-sexies. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-ter, l'Osservatorio provvede all'elaborazione e all'attribuzione di un “ rating di liquidità ” per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1. 27. Fugatti.

Sopprimere il comma 1-bis.

1. 30. Paolini.

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

1-ter. Il comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni».

1. 32. Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 1-ter, dopo le parole: non si applica aggiungere le seguenti: alle imprese individuali e.

1. 33. Bonino.

Al comma 1-ter, dopo le parole: non si applica aggiungere le seguenti: alle persone fisiche titolari di partite IVA e.

1. 34. Bragantini.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: , nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

1. 35. Comaroli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 2.000 euro.

1. 36. Stucchi.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sette giorni consecutivi con le seguenti: trenta giorni consecutivi.

1. 37. Barbato, Messina.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro.

***1. 38.** Barbato, Messina.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro.

***1. 39.** Dussin.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 900 euro.

1. 41. Di Vizia.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 800 euro.

1. 42. Desiderati.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 700 euro.

1. 43. Crosio.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 600 euro.

1. 44. Consiglio.

Al comma 1-ter, dopo le parole: inferiori a 500 euro aggiungere le seguenti: nonché alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 10.000 euro.

1. 45. Messina, Barbato.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: , per un solo periodo.

1. 100. Scilipoti.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 46. Messina, Barbato.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: dieci giorni.

1. 47. Fogliato.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: nove giorni.

1. 48. Fedriga.

Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: otto giorni.

1. 49. Fabi.

Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento sono calcolati a partire dall'ottavo giorno di sconfinamento.

1. 50. Torazzi.

Sopprimere il comma 1-quater.

1. 51. Pastore.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

1. 52. Pini.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: quattro milioni di euro.

1. 53. Maggioni.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: 3,5 milioni di euro.

1. 54. Volpi.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: tre milioni di euro.

1. 55. Lanzarin.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.

1. 57. Vanalli.

Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 58. Martini.

Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.

1. 59. Meroni.

Al comma 1-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imprese che ottengono il più alto livello di rating di legalità sono soggette ad un'istruttoria semplificata nella concessione del credito, secondo gli indirizzi definiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. A tal fine, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio elabora modalità agevolate di prestazione della garanzia del credito concesso ai soggetti di cui al primo periodo, anche con riferimento alla cessione dei crediti posseduti verso la pubblica amministrazione".

1. 60. Buonanno.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:

1-sexies. In attesa di una disciplina organica sul funzionamento delle centrali rischi in materia creditizia diretta ad una maggiore tutela dei consumatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altra banca dati privata e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento dei clienti supera almeno sei rate mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di *leasing* o a vendite rateali.

1-septies. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

1-octies. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-novies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

1. 61. Montagnoli.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere i seguenti:

1-sexies. All'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il compenso di cui al comma 2 costituisce remunerazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 644 del codice penale e del secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile.»

1-septies. Il quarto comma dell'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.»

1-octies. All'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, comma 3, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;».

1. 106. Scilipoti.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.»;

b) al comma 5, le parole: «La convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 3»;

c) al comma 9, primo periodo, le parole da: «L'Associazione bancaria italiana» fino a: «a livello nazionale definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, definisce»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;

e) il comma 10-*bis* è abrogato.

1. 62. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 36-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al 3 per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati delle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie.».

1. 63. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese.

1. 107. Callegari.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese.

1. 65. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

1. 64. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.

1. 66. Barbato, Messina.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 117 del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«9. I contratti di affidamento bancario e le variazioni delle condizioni degli stessi devono essere esplicitamente approvati singolarmente dal cliente, pena nullità del contratto stesso e delle

variazioni.».

1. 67. D'Amico.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 27, comma 1, lettera *b*), capoverso, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza» sono sostituite seguenti: «. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le cade di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento.».

1. 68. Polledri.

Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-*sexies*. All'articolo 27, comma 1, lettera *b*), capoverso, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico, non sono gravati da commissioni.».

1. 69. Forcolin.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

1. 76. Reguzzoni.

Al comma 2-bis, lettera a), sostituire le parole: la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due» *con le seguenti:* le parole: «quattro commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un commissario».

1. 77. Rivolta.

Al comma 2-bis, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.

1. 78. Rainieri.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

1. 79. Allasia.

Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: un nominativo *con le seguenti:* due nominativi.

1. 81. Rondini.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-*ter*. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al presidente, ai commissari e ai dipendenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1. 82. Cavallotto.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-*ter*. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni

dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dal prossimo rinnovo delle cariche, gli emolumenti del presidente, dei commissari e del segretario generale dell'Autorità sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli vigenti».

1. 83. Chiappori.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. A partire dal 1o giugno 2012 il trattamento economico omnicomprensivo del commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è ridotto del 50 per cento.

1. 87. Caparini.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese in difficoltà, considerando anche la difficoltà da parte delle imprese stesse a riscuotere i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, Equitalia S.p.A. e le società di riscossione del gruppo, avviano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una verifica, su tutto il territorio nazionale, delle posizioni debitorie più critiche, in considerazione delle oggettive difficoltà economiche sopravvenute e delle posizioni creditorie delle aziende verso le pubbliche amministrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, esaminata la verifica di Equitalia S.p.A., con proprio decreto, propone una moratoria dei debiti tributari per le imprese identificate, senza ulteriori aggravii per sanzioni ed interessi di mora, per un periodo di almeno 360 giorni.

1. 108. Fugatti.